

MINISTERO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE

CAPITANERIA DI PORTO DELLA SPEZIA

ORDINANZA N° 103/95

Il Capitano di Vascello (CP), Comandante del porto e Capo del Circondario Marittimo della Spezia,

- VISTA la propria ordinanza n°165/95 in data 4 luglio 1995 relativa all'imbarco di veicoli aventi nel loro serbatoio il combustibile necessario alla loro propulsione;
- PRESO ATTO che il rappresentante delle società armatrici delle navi traghetto che approdano nel Porto della Spezia hanno fatto presente obiettive difficoltà circa l'applicazione di alcune disposizioni specie per quanto attiene l'ordinato svolgimento delle operazioni di imbarco e sbarco dei passeggeri;
- CONSIDERATO che alcune materie contenute nell'ordinanza predetta sono state disciplinate dall'articolo 176 del "Regolamento per la sicurezza della navigazione e della vita umana in mare" approvato con D.P.R. 08 novembre 1991, n° 435;
- CONSIDERATA la necessità di disciplinare, nel Porto della Spezia, lo imbarco e lo sbarco dei passeggeri dalle navi mercantili che trasportano veicoli stradali;
- RITENUTO necessario, pertanto, aggiornare la precedente citata ordinanza;
- VISTA la legge 28 gennaio 1994 n° 84 "Riordino della legislazione in materia portuale"
- VISTI l'articolo 17 del codice della navigazione approvato con il R.D. 30 marzo 1942, n° 327 e l'articolo 59 del relativo Regolamento di esecuzione approvato con D.P.R. 15 gennaio 1952 n° 338;
- CONSIDERATA l'esigenza di eliminare, per quanti possibile, disomogeneità tra porti limitrofi ricadenti nell'ambito territoriali di più circondari marittimi;

ORDINA

Art. 1

L'art.4.1.8 dell'ordinanza è integrato in modo da leggere:

Sul veicolo deve essere presente solo il conducente che, comunque, non potrà permanere sul veicolo una volta che lo stesso sia sistemato a bordo.

E' lasciato all'apprezzamento responsabile del comandante della nave consentire l'imbarco delle autovetture che siano occupate, oltrechè dal conducente anche dalle persone al seguito, che, comunque, non potranno permanere sul veicolo una volta che lo stesso sarà sistemato a bordo; l'organizzazione dell'imbarco delle autovetture, della loro sistemazione a bordo, del transito degli occupanti delle autovetture sino alle porte di accesso alle zone passeggeri deve avvenire secondo metodiche che garantiscono la massima sicurezza e l'incolumità delle persone."

L'art.4.2.5 dell'ordinanza è integrato in modo da leggere:

Sul veicolo deve essere presente solo il conducente che, comunque, non potrà permanere sul veicolo una volta che lo stesso sia

stemato a bordo.

E' lasciato all'apprezzamento responsabile del comandante della nave consentire l'imbarco delle autovetture che siano occupate, oltrechè dal conducente anche da persone al seguito; l'organizzazione dello sbarco delle autovetture, dovrà avvenire per settori in modo da evitare che tutti i veicoli presenti nei locali di categoria speciale, mettano in moto contemporaneamente i motori e si avviino contemporaneamente verso la rampa di sbarco e comunque secondo metodiche che garantiscono la massima sicurezza e l'incolumità delle persone."

Art.2

In calce all'art.5 dell'ordinanza viene aggiunto il seguente punto 6: le metodiche relative all'imbarco e sbarco dei passeggeri e dei veicoli stradali ivi comprese le informazioni verbali e scritte da fornire ai passeggeri di ogni singola nave traghetto (o gruppi di navi gemelle), devono essere approvate dalla società armatrice della nave stessa e raccolte in apposito fascicolo da conservare fra la documentazione della nave.

Il comandante della nave curerà che il personale di bordo sia a conoscenza di tali metodiche e le applichi correttamente. Copia di dette metodiche deve essere disponibile presso ogni rampa di imbarco/sbarco per le verifiche dell'autorità marittima.

Art. 3

La presente Ordinanza entra in vigore il 31 luglio 1995.

La Spezia, 31 luglio 1995

f.to IL COMANDANTE
CV(CP) Lorenzo LAZZARI